



Bruxelles, 15.12.2015  
COM(2015) 643 final

2015/0293 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare  
Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di  
passaporti diplomatici**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nel contesto del dialogo UE-Cina in materia di migrazione e mobilità, l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese hanno convenuto un pacchetto di cooperazione comprendente misure nel settore della migrazione irregolare e della politica comune in materia di visti, da negoziare o adottare in due fasi interdipendenti. Nella prima fase sarà negoziato un accordo reciproco di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e gli Stati membri saranno autorizzati dalle autorità cinesi ad aprire centri per la presentazione delle domande di visto in 15 città cinesi designate a tal fine. Durante la prima fase saranno anche fissate riunioni periodiche di esperti sulla lotta contro l'immigrazione irregolare, compresa l'identificazione e la riammissione dei migranti irregolari. Nella seconda fase entrambe le parti negozieranno accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione. Tale pacchetto è stato concluso e approvato dai leader politici di entrambe le parti al 17° vertice UE-Cina del 29 giugno 2015.

Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha autorizzato l'avvio dei negoziati con la Cina per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici e ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato. I negoziati sono stati avviati il 21 settembre e condotti mediante scambio di note scritte. L'accordo è stato siglato dai capi negoziatori dell'UE e della Cina rispettivamente il 3 e il 4 novembre 2015. Gli Stati membri sono stati regolarmente informati dello stato di avanzamento dei negoziati durante le riunioni del gruppo "Visti" del Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio<sup>1</sup> elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito nonché dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera.

La Cina è tra i paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto quando viaggiano verso l'area Schengen. I cittadini dell'UE a loro volta hanno bisogno di un visto per entrare in Cina.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Il dialogo in materia di migrazione e mobilità tra l'UE e la Cina era stato istituito nell'ottobre 2013 e mira a consentire lo scambio di pareri sulle rispettive politiche di migrazione in linea con i quattro pilastri dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità oltre che a discutere le possibilità di cooperazione su questioni di reciproco interesse.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata dopo la firma dell'accordo, a nome dell'Unione, da parte di una persona designata dal presidente del Consiglio e previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del TFUE.

### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Sebbene l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 539/2001 consente agli Stati membri di concludere accordi bilaterali con paesi terzi che esonerano i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali dall'obbligo del visto, solo un accordo a livello UE può conseguire quell'effetto per tutti gli Stati membri e quindi offrire una leva per gli accordi con paesi terzi in settori correlati, come la riammissione dei migranti irregolari.

### **• Proporzionalità**

Solo un accordo internazionale può derogare dall'obbligo generale di visto per i cittadini cinesi, necessario per conseguire gli obiettivi summenzionati.

### **• Scelta dello strumento**

Cfr. sopra.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX-POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **• Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

n.a.

### **• Consultazioni delle parti interessate**

Gli Stati membri sono stati consultati sia in sede di gruppo ad alto livello "Asilo" del Consiglio sia in sede di gruppo "Visti".

### **• Ricorso al parere di esperti**

n.a.

### **• Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, in quanto non è previsto che tale iniziativa abbia benefici economici o sociali misurabili. Si tratta essenzialmente di un accordo politico.

### **• Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

n.a.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

n.a.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

L'accordo istituisce il comitato misto di gestione dell'accordo che, tra le altre attività, controlla l'applicazione dello stesso nonché suggerisce modifiche o aggiunte.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.a.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La Commissione ritiene che siano stati pienamente conseguiti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle sue direttive di negoziato. Le sue disposizioni principali possono essere riassunte come segue:

Oggetto e ambito di applicazione

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di un lasciapassare dell'UE<sup>2</sup>, e per i cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità che si recano nel territorio della controparte.

Onde garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri dell'UE, l'accordo dispone che la Cina può sospendere o denunciare l'accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione europea riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

Durata del soggiorno

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini cinesi titolari di passaporti diplomatici il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (attualmente Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

Visite di alti funzionari

---

<sup>2</sup> Rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea, GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26-39.

L'accordo prevede che i funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate debbano informare le autorità competenti del paese da visitare per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di quest'ultimo per fini ufficiali.

#### Scambio di modelli

L'accordo prevede lo scambio di modelli di passaporti diplomatici e dei lasciapassare dell'UE entro 90 giorni dalla data della firma dell'accordo.

#### Applicazione territoriale

L'accordo precisa che l'esenzione dal visto per i cittadini cinesi titolari di passaporti diplomatici si applica solo ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi.

#### Dichiarazioni comuni

Oltre alla dichiarazione comune di cui sopra, l'accordo reca in allegato altre due dichiarazioni comuni:

- una dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- una dichiarazione comune sul rapporto tra il presente accordo e altri settori di cooperazione nel quadro del dialogo EU-Cina in materia di migrazione e mobilità.

#### Conclusioni

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici tra l'Unione europea e la Cina.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

### **relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici ("l'accordo").
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2015/... del Consiglio<sup>4\*</sup>, l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal...<sup>\*\*</sup>.
- (3) L'accordo istituisce un comitato misto di esperti di gestione dell'accordo. L'Unione europea è rappresentata in seno al comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>5</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>6</sup>; L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

<sup>3</sup> Approvazione espressa il... (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2015/... del Consiglio, del..., relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per titolari di passaporti diplomatici tra l'Unione europea e la repubblica Popolare Cinese (GU...).

<sup>\*\*</sup> GU: Si prega di inserire la data il terzo giorno successivo alla firma dell'accordo.

<sup>\*</sup> GU: Si prega di inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione della decisione del Consiglio e di completare la nota in calce di conseguenza.

<sup>5</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>6</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici è approvato a nome dell'Unione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo<sup>7</sup>.

*Articolo 3*

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto di esperti istituito a norma dell'articolo 7 dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>7</sup>

La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.